

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0428/2006

28.11.2006

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (COM(2006)0201 – C6-0158/2006 – 2006/0075(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Janelly Fourtou

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	22
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	24
PROCEDURA	34

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013)
(COM(2006)0201 – C6-0158/2006 – 2006/0075(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0201)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0158/2006),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A6-0428/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e sottolinea che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura annuale di bilancio in conformità delle disposizioni di cui al punto 37 dell'AII del 17 maggio 2006;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1) Un obiettivo fondamentale per la Comunità nei prossimi anni è quello di assicurare la crescita e la creazione di posti di lavoro, come previsto nel rilancio della

(1) Un obiettivo fondamentale per la Comunità nei prossimi anni è quello di assicurare la crescita e la creazione di posti di lavoro, come previsto nel rilancio della

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Strategia di Lisbona. I precedenti programmi del settore doganale, in particolare, la decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità¹, (in appresso "Dogana 2007") hanno contribuito sensibilmente al conseguimento di tale obiettivo e degli obiettivi generali della politica in materia doganale. E' pertanto opportuno proseguire le attività iniziate nell'ambito dei suddetti programmi. Il presente programma deve essere istituito per un periodo di sei anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell'accordo interistituzionale del (...) fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

GU L 36 del 12.02.2003, pag. 1.

Strategia di Lisbona. I precedenti programmi del settore doganale, in particolare, la decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità¹, (in appresso "Dogana 2007") hanno contribuito sensibilmente al conseguimento di tale obiettivo e degli obiettivi generali della politica in materia doganale. E' pertanto opportuno proseguire le attività iniziate nell'ambito dei suddetti programmi. Il presente programma deve essere istituito per un periodo di sei anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell'accordo interistituzionale del **17 maggio 2006** fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria².

1 GU L 36 del 12.02.2003, pag. 1. **Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.**

2 **GU C 139 del 14.6.2006, p. 1.**

Emendamento 2 Considerando 2

Le amministrazioni doganali svolgono una funzione essenziale nella tutela degli interessi della Comunità, soprattutto di quelli finanziari. Esse assicurano inoltre ai cittadini e agli operatori economici comunitari un livello equivalente di protezione in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità in cui vengono espletate le formalità di sdoganamento. In questo contesto la strategia definita dal gruppo della politica doganale è finalizzata ad assicurare che le amministrazioni doganali nazionali operino in modo altrettanto efficiente ed efficace e rispondano a qualsiasi esigenza derivante

Le amministrazioni doganali svolgono una funzione essenziale nella tutela degli interessi della Comunità, soprattutto di quelli finanziari. Esse assicurano inoltre ai cittadini e agli operatori economici comunitari un livello equivalente di protezione in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità in cui vengono espletate le formalità di sdoganamento. In questo contesto la strategia definita dal gruppo della politica doganale è finalizzata ad assicurare che le amministrazioni doganali nazionali operino in modo altrettanto efficiente ed efficace e rispondano a qualsiasi esigenza derivante

dal mutevole contesto doganale allo stesso modo che se fossero un'unica amministrazione. Le amministrazioni doganali svolgono una funzione essenziale nella tutela degli interessi della Comunità, soprattutto di quelli finanziari. Esse assicurano inoltre ai cittadini e agli operatori economici comunitari un livello equivalente di protezione in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità in cui vengono espletate le formalità di sdoganamento. In questo contesto la strategia definita dal gruppo della politica doganale è finalizzata ad assicurare che le amministrazioni doganali nazionali operino in modo altrettanto efficiente ed efficace e rispondano a qualsiasi esigenza derivante dal mutevole contesto doganale allo stesso modo che se fossero un'unica amministrazione. E' quindi importante che il presente programma sia conforme e di appoggio all'insieme della politica doganale e **sostenga l'istituzione del** gruppo della politica doganale costituito dai direttori delle amministrazioni doganali **e dai loro *sostituti***. L'attuazione del programma deve essere coordinata e organizzata dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito della politica comune sviluppata dal Gruppo della politica doganale.

dal mutevole contesto doganale allo stesso modo che se fossero un'unica amministrazione. E' quindi importante che il presente programma sia conforme e di appoggio all'insieme della politica doganale e **che il** gruppo della politica doganale costituito **dalla Commissione e dai direttori delle amministrazioni doganali degli Stati membri o dai loro *rappresentanti sostenga tale programma***. L'attuazione del programma deve essere coordinata e organizzata dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito della politica comune sviluppata dal Gruppo della politica doganale.

Emendamento 3
Considerando 9

(9) I funzionari delle amministrazioni doganali devono avere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente per poter cooperare tra loro e partecipare al programma Dogana. Spetta ai paesi partecipanti provvedere alla necessaria formazione linguistica dei propri funzionari.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 4
Considerando 12

(12) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del **6 maggio 1999** tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e **il miglioramento della procedura di bilancio**.

(12) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del **17 maggio 2006** tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e **la buona gestione di bilancio**.

Emendamento 5
Considerando 13

(13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹,

(13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹,

GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. **Decisione modificata dalla decisione n. 2006/512/CE (GU L 200 del 22.07.2006, p. 11).**

Emendamento 6
Articolo 1, paragrafo 1

1. È istituito un programma d'azione comunitario pluriennale (Dogana 2013), in appresso denominato “il programma”, valido per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, finalizzato ad appoggiare e integrare le azioni intraprese dagli Stati membri nel settore doganale.

1. È istituito un programma d'azione comunitario pluriennale (Dogana 2013), in appresso denominato “il programma”, valido per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, finalizzato ad appoggiare e integrare le azioni intraprese dagli Stati membri **per garantire il funzionamento effettivo del mercato interno** nel settore doganale.

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 4

4. I paesi partecipanti vengono rappresentati da **membri** dell'amministrazione pertinente.

4. I paesi partecipanti vengono rappresentati da **funzionari** dell'amministrazione pertinente.

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

(a) garantire che le attività doganali rispondano alle esigenze del mercato interno, inclusa la sicurezza della catena di approvvigionamento;

(a) garantire che le attività doganali rispondano alle esigenze del mercato interno, inclusa la sicurezza della catena di approvvigionamento **e la semplificazione degli scambi, e appoggino la strategia per la crescita e l'occupazione;**

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

(b) assicurare che le amministrazioni doganali interagiscano e assolvano i loro obblighi in modo altrettanto efficiente che se costituissero un'unica amministrazione, garantendo **l'equivalenza dei controlli** in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità e sostenendo l'attività commerciale legittima;

(b) assicurare che le amministrazioni doganali interagiscano e assolvano i loro obblighi in modo altrettanto efficiente che se costituissero un'unica amministrazione, garantendo **un livello equivalente dei risultati** dei controlli in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità e sostenendo l'attività commerciale legittima;

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

(d) rafforzare la protezione e la sicurezza **dei cittadini;**

(d) rafforzare la protezione e la sicurezza;

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

(e) preparare l'allargamento, tra l'altro assicurando lo scambio di esperienze e di

(e) preparare **i paesi menzionati all'articolo 3, paragrafo 2 all'**allargamento, tra l'altro

conoscenze con le amministrazioni doganali dei paesi interessati.

assicurando lo scambio di esperienze e di conoscenze con le amministrazioni doganali dei paesi interessati.

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 2

2. L'impostazione comune concernente la politica doganale viene continuamente adeguata ai nuovi sviluppi nell'ambito della collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri in seno al Gruppo politica doganale, composto dai responsabili delle amministrazioni doganali della Commissione e degli Stati membri o da loro rappresentanti. La Commissione informa regolarmente il gruppo suddetto in merito alle misure relative all'attuazione del programma.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 13
Articolo 5, lettera a)

(a) ridurre l'onere amministrativo e i costi di conformità degli operatori economici, standardizzando e semplificando ulteriormente i sistemi e controlli doganali, ***in particolare quelli relativi all'inserimento dei dati e alla gestione dei rischi;***

(a) ridurre l'onere amministrativo e i costi di conformità degli operatori economici, standardizzando e semplificando ulteriormente i sistemi e controlli doganali, ***e mantenere una cooperazione aperta e trasparente con gli attori commerciali;***

Emendamento 14
Articolo 5, lettera c)

(c) mantenere un sistema di misurazione dei risultati conseguiti dagli Stati membri nelle amministrazioni doganali, al fine di ***migliorarli;***

(c) mantenere un sistema di misurazione dei risultati conseguiti dagli Stati membri nelle amministrazioni doganali, al fine di ***migliorare la loro efficienza ed efficacia;***

Emendamento 15
Articolo 5, lettera d)

(d) sostenere le azioni volte a prevenire le irregolarità tramite la trasmissione rapida d'informazioni **di controllo** agli uffici doganali di confine;

(d) sostenere le azioni volte a prevenire le irregolarità, **in particolare** tramite la trasmissione rapida d'informazioni **sui rischi** agli uffici doganali di confine;

Emendamento 16
Articolo 5, lettera d bis) (nuova)

(d bis) garantire una classificazione uniforme ed univoca delle tariffe nell'Unione europea, in particolare migliorando il coordinamento e la cooperazione tra i laboratori;

Emendamento 17
Articolo 5, lettera h)

(h) contribuire **all'istituzione** di amministrazioni doganali efficienti nei paesi terzi;

(h) contribuire **allo sviluppo** di amministrazioni doganali efficienti nei paesi terzi;

Emendamento 18
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

(b) il **Nuovo** sistema di transito informatizzato (NCTS/**NSTI**);

(b) il sistema di transito informatizzato (NCTS);

Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

(c) i sistemi tariffari;

(c) i sistemi tariffari **in particolare il sistema di diffusione di dati (DDS), la nomenclatura combinata (NC), il sistema d'informazione sulla tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC), il sistema di informazioni tariffarie**

obbligatorie europee (EBTI), il sistema di gestione della sorveglianza dei contingenti tariffari (TQS), il sistema d'informazione delle sospensioni, il sistema di gestione degli specimen (SMS), il sistema informatico per il trattamento delle procedure (ISPP), l'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) e il sistema degli esportatori registrati (REX);

Emendamento 20
Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

(d) i sistemi doganali informatizzati; *soppresso*

Emendamento 21
Articolo 7, paragrafo 2, lettera e)

(e) i sistemi per correzioni di sicurezza; *(e) i sistemi per rafforzare la sicurezza definiti dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario¹, in particolare il sistema comunitario di gestione dei rischi, il sistema di controllo all'esportazione (SCE), il sistema di controllo all'importazione (SCI) e il sistema relativo agli operatori economici riconosciuti;*

¹ *GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.*

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafo 2, lettera f)

(f) eventuali nuovi sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni relativi alle dogane istituiti nell'ambito della normativa comunitaria e previsti dal Programma di lavoro di cui all'articolo 6.

(f) eventuali nuovi sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni relativi alle dogane (compresi i sistemi doganali elettronici), istituiti nell'ambito della normativa comunitaria e previsti dal Programma di lavoro di cui all'articolo 6.

Emendamento 23
Articolo 7, paragrafo 5

5. La Commissione coordina, in collaborazione con i paesi partecipanti, gli aspetti relativi all'allestimento e al funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e dell'infrastruttura di cui al paragrafo 2 al fine di garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il miglioramento continuo. I paesi partecipanti si conformano ai calendari e scadenze fissati a questo fine.

5. La Commissione coordina, in collaborazione con i paesi partecipanti, gli aspetti relativi all'allestimento e al funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e dell'infrastruttura di cui al paragrafo 2 al fine di garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il miglioramento continuo. **La Commissione e i paesi partecipanti fanno del proprio meglio per conformarsi** ai calendari e scadenze fissati a questo fine.

Emendamento 24
Articolo 7, paragrafo 6

6. La Commissione può rendere ***i sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni accessibili*** a partire da ***altri servizi pubblici***, a fini doganali e non, ***purché venga versato un contributo finanziario al bilancio del programma.***

6. La Commissione può rendere ***il CCN/CSI accessibile*** a partire da ***altre amministrazioni***, a fini doganali e non. ***A copertura delle relative spese può essere richiesto*** un contributo finanziario.

Emendamento 25
Articolo 11, paragrafo 2

2. I paesi partecipanti consentono ai funzionari ospiti di essere attivamente coinvolti nelle attività dell'amministrazione ospitante. A tal fine i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate dall'amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico.

2. I paesi partecipanti consentono ai funzionari ospiti di essere attivamente coinvolti nelle attività dell'amministrazione ospitante. A tal fine i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate dall'amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico. ***Se le circostanze lo richiedono e in particolare per tener conto delle specifiche esigenze del sistema giuridico di ciascun paese partecipante, le autorità competenti dei paesi partecipanti possono limitare detta autorizzazione.***

Emendamento 26
Articolo 11, paragrafo 3

3. Durante la visita di lavoro, la responsabilità civile dei funzionari ospiti nell'esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell'amministrazione ospitante. I funzionari ospiti sono tenuti al segreto *d'ufficio* secondo le regole vigenti per i funzionari del paese ospitante.

3. Durante la visita di lavoro, la responsabilità civile dei funzionari ospiti nell'esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell'amministrazione ospitante. I funzionari ospiti sono tenuti al segreto *professionale* secondo le regole vigenti per i funzionari del paese ospitante.

Emendamento 27
Articolo 12, paragrafo 1, alinea

1. *La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, facilita la cooperazione strutturata tra gli organismi nazionali di formazione e i funzionari responsabili per la formazione nelle amministrazioni doganali, in particolare con i seguenti strumenti:*

1. *I paesi partecipanti, in collaborazione con la Commissione, facilitano la cooperazione tra gli istituti nazionali di formazione e, in particolare:*

Emendamento 28
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

(a) la fissazione di standard di formazione, lo sviluppo dei programmi di formazione esistenti e, *se necessario*, di nuovi *programmi*, in modo da creare un nucleo comune di formazione relativo all'insieme delle regole e delle procedure doganali e consentire così ai funzionari di acquisire le necessarie competenze e conoscenze professionali;

(a) la fissazione di standard di formazione, lo sviluppo dei programmi di formazione esistenti e, *ove opportuno, lo sviluppo di moduli di formazione esistenti e di nuovi moduli che utilizzino l'apprendimento in linea*, in modo da creare un nucleo comune di formazione relativo all'insieme delle regole e delle procedure doganali e consentire così ai funzionari di acquisire le necessarie competenze e conoscenze professionali;

Emendamento 29
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

(b) ove sia opportuno, **il coordinamento della possibilità** per i funzionari di tutti i paesi partecipanti di frequentare **corsi di formazione in materia doganale**, quando tali corsi siano organizzati da un paese partecipante per i propri funzionari;

(b) ove sia opportuno, **la promozione e l'accesso** per i funzionari di tutti i paesi partecipanti **ai** corsi di formazione in materia doganale, quando **siffatti** corsi siano organizzati da un paese partecipante per i propri funzionari;

Emendamento 30
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

(c) ove sia opportuno, **lo sviluppo** dell'infrastruttura e degli strumenti necessari per assicurare una formazione doganale comune e una gestione comune delle attività di formazione;

(c) ove sia opportuno, **la fornitura** dell'infrastruttura e degli strumenti necessari per assicurare una formazione doganale comune **in linea** e una gestione comune delle attività di formazione;

Emendamento 31
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

(d) L'esame delle possibilità di sviluppare attività di formazione con altri servizi pubblici.

soppresso

Emendamento 32
Articolo 12, paragrafo 2, comma 1

2. I paesi partecipanti **assicurano che i programmi comuni di formazione e l'infrastruttura per la formazione comune in materia doganale di cui al paragrafo 1, lettera c), siano pienamente integrati** nei rispettivi programmi di formazione nazionali.

2. I paesi partecipanti **integrano, ove opportuno, i moduli di apprendimento in linea realizzati in comune, di cui al paragrafo 1, lettera a),** nei rispettivi programmi di formazione nazionali.

Emendamento 33
Articolo 12, paragrafo 2, comma 2

I paesi partecipanti assicurano inoltre che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni in conformità ai programmi di formazione, *nonché* la formazione linguistica necessaria per consentire loro di raggiungere un livello di preparazione sufficiente ai fini della partecipazione al programma.

I paesi partecipanti assicurano inoltre che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni in conformità ai programmi di formazione. ***I paesi partecipanti promuovono altresì*** la formazione linguistica necessaria ***ai funzionari*** per consentire loro di raggiungere un livello di preparazione sufficiente ai fini della partecipazione al programma.

Emendamento 34
Articolo 13, paragrafo 1

1. La Commissione, in cooperazione con *i paesi partecipanti*, decide quali settori specifici della normativa doganale comunitaria possono essere oggetto di monitoraggio.

1. La Commissione, in cooperazione con ***gli Stati membri***, decide quali settori specifici della normativa doganale comunitaria possono essere oggetto di monitoraggio.

Emendamento 35
Articolo 14

Rappresentanti di organismi internazionali, amministrazioni di paesi terzi, operatori economici e loro organizzazioni possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma ogniqualvolta ciò sia ***indispensabile*** per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.

Rappresentanti di organismi internazionali, amministrazioni di paesi terzi, operatori economici e loro organizzazioni possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma ogniqualvolta ciò sia ***utile*** per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.

Emendamento 36
Articolo 15

La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, sviluppa la condivisione ***strutturata e sistematica*** delle

La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, sviluppa la condivisione delle informazioni derivanti dalle attività

informazioni derivanti dalle attività del programma.

del programma.

Emendamento 37
Articolo 16, paragrafo 2

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del **quadro pluriennale delle prospettive finanziarie**.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del **regime pluriennale del quadro finanziario, in conformità del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria**.

Motivazione

Per motivi di chiarezza giuridica, è importante indicare le disposizioni pertinenti.

Emendamento 38
Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

(b) le spese di viaggio e soggiorno sostenute da funzionari dei paesi partecipanti per attività di benchmarking, visite di lavoro, seminari, workshop, gruppi di progetto e azioni di formazione e monitoraggio;

(b) le spese di viaggio e soggiorno sostenute da funzionari dei paesi partecipanti per attività di benchmarking, visite di lavoro, seminari, *e* workshop, gruppi di progetto **e di orientamento nonché** azioni di formazione e monitoraggio;

Emendamento 39
Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)

c) i costi relativi all'organizzazione di seminari e workshop **e le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione di esperti esterni e partecipanti di cui all'articolo 14;**

c) i costi relativi all'organizzazione di seminari e workshop;

Emendamento 40
Articolo 17, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

(c bis) le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione di esperti esterni e partecipanti di cui all'articolo 14;

Emendamento 41
Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)

(e) i costi relativi alle altre attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h).

(e) i costi relativi alle altre attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), ***sino a una percentuale massima pari al 5% del costo totale del programma.***

Motivazione

La disposizione relativa alla possibilità di finanziare "ogni altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi del programma" è formulata in modo estremamente vago. Per consentire l'auspicata flessibilità, senza che ciò si ripercuota negativamente su altre spese nel quadro del programma Dogana 2013, è opportuno inserire nel testo della decisione un massimale del 5%, come concordato in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 42
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I paesi partecipanti si fanno carico delle seguenti spese:

(a) i costi di sviluppo, acquisto, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

(b) i costi relativi alla formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.

Emendamento 43
Articolo 17, paragrafo 4

4. La Commissione adotta, conformemente *soppresso*
alla procedura di cui all'articolo 19,
paragrafo 2, le misure necessarie alla
gestione finanziaria del programma.

Emendamento 44
Articolo 17, paragrafo 6

6. I paesi partecipanti si fanno carico *soppresso*
delle seguenti spese:

(a) i costi di sviluppo, acquisto,
installazione, manutenzione e normale
funzionamento degli elementi non
comunitari dei sistemi di comunicazione e
di scambio d'informazioni di cui
all'articolo 7, paragrafo 4;

(b) i costi relativi alla formazione iniziale
e permanente dei propri funzionari,
compresa la loro formazione linguistica.

Emendamento 45
Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis

Applicabilità del regolamento finanziario
Tutte le sovvenzioni ai sensi del titolo VI
del regolamento finanziario concesse in
virtù della presente decisione sono soggette
alle disposizioni del regolamento
finanziario. In particolare, esse sono
oggetto di una convenzione scritta
preliminare con il beneficiario, ai sensi
dell'articolo 108 del regolamento
finanziario e delle modalità di esecuzione
adottate sulla base dello stesso, con la quale
il beneficiario dichiara di accettare che la
Corte dei conti europea verifichi l'uso fatto
dei finanziamenti concessigli.

Motivazione

Se la Commissione conclude contratti quadro di partenariato, essa deve rispettare senza eccezioni le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario. Poiché non si tratta soltanto delle disposizioni relative al controllo finanziario, è opportuno precisare in un articolo ad hoc che si applica il regolamento finanziario.

Emendamento 46

Articolo 18

Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, all'occorrenza, a verifiche effettuate sul posto dalla Commissione, in particolare dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea. ***Le sovvenzioni concesse in virtù della presente decisione sono soggette all'accordo scritto preliminare dei beneficiari. In tale accordo i beneficiari dichiarano di accettare una verifica da parte della Corte dei conti europea dell'uso da essi fatto dei finanziamenti loro concessi.***

Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, all'occorrenza, a verifiche effettuate sul posto dalla Commissione, in particolare dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea. ***Le verifiche possono essere effettuate senza preavviso.***

Motivazione

I controlli sono molto più efficaci se avvengono senza preavviso. Di qui l'opportunità di inserire nel testo della decisione un obbligo in tal senso per gli Stati membri. Gli obblighi che incombono alle parti contraenti ai sensi del regolamento finanziario non riguardano solo il controllo finanziario. Essi vengono quindi elencati in un articolo ad hoc, il nuovo articolo 17 bis intitolato "applicabilità del regolamento finanziario".

Emendamento 47

Articolo 21, paragrafo 3, lettera a)

(a) entro il **30 settembre 2011**, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione sull'opportunità di proseguire la realizzazione del programma;

(a) entro il **31 luglio 2011**, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione sull'opportunità di proseguire la realizzazione del programma;

Motivazione

Le date che la Commissione deve rispettare per presentare le proprie relazioni al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni non tengono

adeguatamente conto delle scadenze della procedura di bilancio in seno al Parlamento. Il termine di presentazione per la Commissione dovrebbe pertanto essere anticipato dal 30 settembre al 31 luglio.

Emendamento 48
Articolo 21, paragrafo 3, lettera b)

(b) entro il **30 settembre 2014**, una relazione di valutazione finale.

(b) entro il **31 luglio 2014**, una relazione di valutazione finale.

Motivazione

Le date che la Commissione deve rispettare per presentare le proprie relazioni al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni non tengono adeguatamente conto delle scadenze della procedura di bilancio in seno al Parlamento. Il termine di presentazione per la Commissione dovrebbe pertanto essere anticipato dal 30 settembre al 31 luglio.

MOTIVAZIONE

Gli scambi intracomunitari di merci rappresentano attualmente circa 1 500 miliardi di euro l'anno e sono quasi raddoppiati in seguito all'eliminazione delle frontiere interne. Le amministrazioni doganali svolgono un ruolo fondamentale, salvaguardando e sviluppando il mercato interno, applicando controlli alle frontiere esterne e tutelando gli interessi finanziari ed altri interessi della Comunità.

A tal fine, sono essenziali i programmi doganali, senza i quali il commercio europeo risulterebbe gravemente perturbato, la sua competitività verrebbe indebolita e la sicurezza dei cittadini minacciata. Di fronte alle nuove sfide e ai cambiamenti in atto, è indispensabile procedere a miglioramenti e sviluppi, soprattutto in campo informatico.

La valutazione intermedia del programma Dogana 2007 (che giungerà a scadenza il 31 dicembre 2007) ha dimostrato che il programma è rispondente alle esigenze delle amministrazioni ed essenziale ai fini del funzionamento dell'Unione doganale dell'Unione europea, avendo un ruolo fondamentale nel consentire ai paesi partecipanti di imparare dalle rispettive esperienze.

La valutazione ha raccomandato di rafforzare le attività in materia di formazione e diffusione delle informazioni. Pertanto il programma Dogana 2013 è inteso come proroga del programma 2007, rafforzato tuttavia da risorse finanziarie aggiuntive finalizzate da un lato a sostenere le nuove iniziative e dall'altro a prevedere un aumento marginale del bilancio di tutte le altre sottovoci.

Il programma ha i seguenti obiettivi:

- fornire un sostegno alle amministrazioni doganali dei paesi partecipanti per interventi diretti ad agevolare il commercio legittimo;
- semplificare e accelerare le procedure doganali;
- garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini tutelando gli interessi finanziari della Comunità.

Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso lo sviluppo di un contesto doganale informatico pan-europeo e l'attuazione del Codice doganale aggiornato, l'ulteriore ampliamento della cooperazione doganale internazionale, il sostegno, l'elaborazione e l'attuazione della nozione di "operatore economico autorizzato", la manutenzione degli attuali sistemi operativi informatici transeuropei, l'ulteriore sviluppo della cooperazione, nonché lo scambio di informazioni e di migliori pratiche con le amministrazioni doganali dei paesi terzi, in particolare dei paesi candidati, dei paesi potenziali candidati e dei paesi partner nel quadro della politica europea di vicinato.

La dotazione finanziaria proposta per il programma Dogana indica un aumento significativo nell'arco di sei anni, da 157,435 a 323,8 milioni di euro. Tale incremento è dovuto essenzialmente allo sviluppo di nuovi sistemi informatizzati a sostegno delle nuove iniziative commerciali e legislative:

- è previsto un fabbisogno di 77 milioni di euro per far funzionare e sviluppare i sistemi in materia di transito e tariffe;

- 104,5 milioni di euro su sei anni sono compresi per realizzare il progetto di dogana elettronica in corso di elaborazione;
- occorrono 38,7 milioni di euro per i sistemi di gestione di iniziative riguardanti l'aspetto "sicurezza" della politica doganale;
- sono iscritti in bilancio 46 milioni di euro per finanziare azioni comuni;
- infine, il programma prevede un importo di 11,4 milioni di euro su sei anni per contribuire alla messa a punto di strumenti comuni di formazione a sostegno degli obiettivi della politica doganale citati in precedenza.

Concludendo, il programma Dogana 2013 migliora la cooperazione tra le amministrazioni doganali e i loro funzionari e stabilisce le reti informatizzate transeuropee necessarie per adempiere gli obblighi del controllo doganale sul mercato interno e mantenere la tassazione di beni e servizi in conformità della normativa fiscale nazionale e comunitaria nell'ambito di tale mercato. Il programma svolge un ruolo chiave nel funzionamento armonioso del mercato interno e nella gestione della frontiera esterna dell'UE e contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi della Commissione per il periodo 2005–2009 e alla realizzazione della strategia di Lisbona. Il rinnovo del programma è essenziale per garantire la competitività degli scambi europei, la riscossione e la tutela delle entrate comunitarie, nonché la sicurezza e l'incolumità dei cittadini dell'Unione.

Appare essenziale garantire la continuità del programma. La votazione deve perciò avvenire il più presto possibile.

È in tale ottica che, prospettando una lettura unica, il relatore propone alcuni emendamenti che vanno nella direzione delle attività del Consiglio.

20.11.2006

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (COM(2006)0201 – C6-0158/2006 –2006/0075 (COD))

Relatore per parere: Wojciech Roszkowski

BREVE MOTIVAZIONE

Il programma Dogana 2013 succede al programma Dogana 2007 attualmente in esecuzione, che scadrà alla fine del 2007. È prevista una durata dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, per fare in modo che la scadenza del programma coincida con quella del Quadro finanziario pluriennale su cui si è raggiunto un accordo quest'anno.

Il programma persegue i seguenti obiettivi: garantire che le attività doganali rispondano alle esigenze del mercato interno, che le varie amministrazioni doganali operino come un'unica amministrazione, che gli interessi finanziari della Comunità siano protetti e che aumenti la sicurezza dei cittadini. Tali obiettivi, al pari di quelli più specifici, dovranno essere perseguiti in pratica anche attraverso l'efficienza dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, il *benchmarking* per individuare le migliori pratiche, la formazione, i progetti comuni e le azioni di monitoraggio.

L'importo di riferimento proposto per i sei anni della durata del programma è di 323,8 milioni di euro. Si tratta di un aumento rispetto alla precedente edizione del programma. Secondo la Commissione, i maggiori finanziamenti sono necessari per attuare le nuove iniziative strategiche (*eCustoms*) e, in minor misura, per la modernizzazione dei sistemi informatici transeuropei e altri obiettivi.

In base alla scheda finanziaria allegata alla proposta della Commissione, il 2,1% dell'importo di riferimento (6,8 milioni di euro) serviranno a coprire le spese di gestione amministrativa. La ripartizione della spesa nei sei anni di durata del programma è illustrata nella seguente tabella, nella quale si riportano in categorie distinte le spese di gestione amministrativa e le spese operative.

milioni di euro

Tipo di spesa		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-2015	Totale 2008-13
---------------	--	------	------	------	------	------	------	-----------	----------------

Spese operative

Stanziamenti di impegno (SI)	(1)	41.868	48.368	50.318	54.768	59.568	62.118	-	317.008
Stanziamenti di pagamento (SP)	(2)	15.417	35.276	47.368	51.253	55.133	59.328	53.233	317.008

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	(3)	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	-	6.792
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno	(1+3)	43.000	49.500	51.450	55.900	60.700	63.250	-	323.800
Stanziamenti di pagamento	(2+3)	16.549	36.408	48.500	52.385	56.265	60.460	53.233	323.800

Il programma Dogana si è rivelato un ottimo strumento a sostegno dei servizi doganali europei tanto per la cooperazione quanto per la formazione. Il programma ha consentito di organizzare seminari, gruppi di lavoro internazionali, tirocini, *benchmarking* e formazione.

Dogana 2007 assicura inoltre il funzionamento dei sistemi di scambio di informazioni tra i partner.

Nelle conclusioni della valutazione intermedia del programma Dogana 2007 la Commissione afferma che l'efficacia e l'efficienza del programma sono in generale soddisfacenti, un giudizio confermato dai dati quantitativi raccolti nel corso della valutazione.

Il relatore per parere ritiene che integrando i seguenti emendamenti la proposta della Commissione relativa al rinnovamento del programma si tradurrà in uno strumento di supporto ancora più efficace per i servizi doganali europei per gli anni 2008-2013.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1 Paragrafo 1 bis (nuovo)

1bis. ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e sottolinea che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura annuale di bilancio in conformità delle disposizioni di cui al punto 37 dell'AII del 17 maggio 2006;

Proposta di decisione

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
<p>(1) Un obiettivo fondamentale per la Comunità nei prossimi anni è quello di assicurare la crescita e la creazione di posti di lavoro, come previsto nel rilancio della Strategia di Lisbona. I precedenti programmi del settore doganale, in particolare, la decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità, (in appresso "Dogana 2007") hanno contribuito sensibilmente al conseguimento di tale obiettivo e degli obiettivi generali della politica in materia doganale. E' pertanto opportuno proseguire le attività iniziate nell'ambito dei suddetti programmi. Il presente programma deve essere istituito per</p>	<p>Emendamento 2 Considerando 1</p> <p>(1) Un obiettivo fondamentale per la Comunità nei prossimi anni è quello di assicurare la crescita e la creazione di posti di lavoro, come previsto nel rilancio della Strategia di Lisbona. I precedenti programmi del settore doganale, in particolare, la decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità, (in appresso "Dogana 2007") hanno contribuito sensibilmente al conseguimento di tale obiettivo e degli obiettivi generali della politica in materia doganale. E' pertanto opportuno proseguire le attività iniziate nell'ambito dei suddetti programmi. Il presente programma deve essere istituito per</p>

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

un periodo di sei anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell'accordo interistituzionale del (...) fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.²

² *Da inserire nel corso dei negoziati.*

un periodo di sei anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell'accordo interistituzionale del **17 maggio 2006** fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.²

² *GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.*

Motivazione

E' opportuno inserire un riferimento all'attuale accordo interistituzionale.

Emendamento 3 Considerando 12

(12) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto **33** dell'accordo interistituzionale del **6 maggio 1999** tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e **il miglioramento della procedura di bilancio**¹⁰.

¹⁰ *GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1; accordo modificato da ultimo dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).*

(12) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto **37** dell'accordo interistituzionale del **17 maggio 2006** tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e **la sana gestione finanziaria**.

Motivazione

L'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 non è più in vigore.

Emendamento 4 Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

(a) garantire che le attività doganali rispondano alle esigenze del mercato interno, inclusa la sicurezza della catena di approvvigionamento;

(a) garantire che le attività doganali rispondano alle esigenze del mercato interno, inclusa la sicurezza della catena di approvvigionamento **e l'agevolazione degli scambi commerciali, nonché il sostegno alla strategia per la crescita e**

l'occupazione;

Motivazione

Gli obiettivi generali del programma dovrebbero essere completati in linea con la strategia di Lisbona.

Emendamento 5

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

(b) assicurare che le amministrazioni doganali interagiscano e assolvano i loro obblighi in modo altrettanto efficiente che se costituissero un'unica amministrazione, garantendo ***l'equivalenza dei*** controlli in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità e sostenendo l'attività commerciale legittima;

(b) assicurare che le amministrazioni doganali ***della Comunità*** interagiscano e assolvano i loro obblighi in modo altrettanto efficiente che se costituissero un'unica amministrazione, garantendo controlli ***che determinino l'equivalenza dei risultati*** in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità e sostenendo l'attività commerciale legittima;

Motivazione

Si dovrebbe insistere sull'equivalenza dei risultati piuttosto che dei controlli.

Emendamento 6

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

(d) rafforzare ***la*** protezione e ***la*** sicurezza ***dei cittadini;***

(d) rafforzare protezione e sicurezza;

Motivazione

Sembra opportuna una formulazione più ampia che garantisca una maggiore flessibilità.

Emendamento 7

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

(e) preparare ***l'***allargamento, tra l'altro assicurando lo scambio di esperienze e di conoscenze con le amministrazioni doganali dei paesi interessati.

(e) preparare ***i paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 all'***allargamento, tra l'altro assicurando lo scambio di esperienze e di conoscenze con le amministrazioni doganali dei paesi interessati.

Motivazione

Il riferimento all'articolo 3 conferirà maggiore precisione alla disposizione.

Emendamento 8

Articolo 14

Rappresentanti di organismi internazionali, amministrazioni di paesi terzi, operatori economici e loro organizzazioni possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma ogniqualvolta ciò sia **indispensabile** per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.

Rappresentanti di organismi internazionali, amministrazioni di paesi terzi, operatori economici e loro organizzazioni possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma ogniqualvolta ciò sia **utile** per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.

Motivazione

Le condizioni per la partecipazione di rappresentanti di organismi esterni dovrebbero essere meno restrittive.

Emendamento 9

Articolo 16, paragrafo 2

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del **quadro** pluriennale **delle prospettive finanziarie**.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del **regime** pluriennale **del quadro finanziario, in conformità del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria**.

Motivazione

Per motivi di chiarezza giuridica, è importante indicare le disposizioni pertinenti.

Emendamento 10

Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)

(e) i costi relativi alle altre attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h).

(e) i costi relativi alle altre attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), **sino a una percentuale pari al massimo al 5% del costo totale del programma**.

Motivazione

La disposizione relativa alla possibilità di finanziare "ogni altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi del programma" è formulata in modo estremamente vago. Per consentire l'auspicata flessibilità, senza che ciò si ripercuota negativamente su altre spese nel quadro del programma Dogana 2013, è opportuno inserire nel testo della decisione un massimale del 5%, come concordato in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 11 Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis

Applicabilità del regolamento finanziario

Tutte le sovvenzioni ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario¹ concesse in virtù della presente decisione sono soggette alle disposizioni del regolamento finanziario. In particolare, esse sono oggetto di una convenzione scritta preliminare con il beneficiario, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione adottate sulla base dello stesso², con la quale il beneficiario dichiara di accettare che la Corte dei conti europea verifichi l'uso fatto dei finanziamenti concessigli.

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee - GU L 248, DEL 16.9.2002, pag. 1.

² Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227, del 19.8.2006, pag. 3).

.

Motivazione

Se la Commissione conclude contratti quadro di partenariato, essa deve rispettare senza

eccezioni le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario. Poiché non si tratta soltanto delle disposizioni relative al controllo finanziario, è opportuno precisare in un articolo ad hoc che si applica il regolamento finanziario.

Emendamento 12

Articolo 18

Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, all'occorrenza, a verifiche effettuate sul posto dalla Commissione, in particolare dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea. ***Le sovvenzioni concesse in virtù della presente decisione sono soggette all'accordo scritto preliminare dei beneficiari. In tale accordo i beneficiari dichiarano di accettare una verifica da parte della Corte dei conti europea dell'uso da essi fatto dei finanziamenti loro concessi.***

Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, all'occorrenza, a verifiche effettuate sul posto dalla Commissione, in particolare dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea. ***Le verifiche possono essere effettuate senza preavviso.***

Motivazione

I controlli sono molto più efficaci se avvengono senza preavviso. Di qui l'opportunità di inserire nel testo della decisione un obbligo in tal senso per gli Stati membri. Gli obblighi che incombono alle parti contraenti ai sensi del regolamento finanziario non riguardano solo il controllo finanziario. Essi vengono quindi elencati in un articolo ad hoc, il nuovo articolo 17 bis intitolato "applicabilità del regolamento finanziario".

Emendamento 13

Articolo 19, paragrafo 2

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui ***all'articolo 4*** della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa. ***Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.***

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui ***all'articolo 3*** della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

Motivazione

Anche nel caso di un programma come quello in esame - concepito essenzialmente per fornire assistenza agli Stati membri, ma che contribuisce all'attuazione della politica dell'UE e viene

finanziato dal bilancio UE - il Consiglio non dovrebbe trovarsi in posizione avvantaggiata rispetto al Parlamento. La procedura del comitato consultivo è quindi più indicata di quella del comitato di gestione.

Emendamento 14
Articolo 21, paragrafo 3, lettera a)

(a) entro il **30 settembre** 2011, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione sull'opportunità di proseguire la realizzazione del programma;

(a) entro il **31 luglio** 2011, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione sull'opportunità di proseguire la realizzazione del programma;

Motivazione

Le date che la Commissione deve rispettare per presentare le proprie relazioni al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni non tengono adeguatamente conto delle scadenze della procedura di bilancio in seno al Parlamento. Il termine di presentazione per la Commissione dovrebbe pertanto essere anticipato dal 30 settembre al 31 luglio.

Emendamento 15
Articolo 21, paragrafo 3, lettera b)

(b) entro il **30 settembre** 2014, una relazione di valutazione finale.

(b) entro il **31 luglio** 2014, una relazione di valutazione finale.

Motivazione

Le date che la Commissione deve rispettare per presentare le proprie relazioni al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni non tengono adeguatamente conto delle scadenze della procedura di bilancio in seno al Parlamento. Il termine di presentazione per la Commissione dovrebbe pertanto essere anticipato dal 30 settembre al 31 luglio.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013)				
Riferimenti	COM(2006)0201 – C6-0158/2006 – 2006/0075(COD)				
Presentazione della proposta al PE	17.5.2006				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 15.6.2006				
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 15.6.2006	CONT 15.6.2006	INTA 15.6.2006	ITRE 15.6.2006	LIBE 15.6.2006
Pareri non espressi Decisione	CONT 20.6.2006	INTA 30.5.2006	ITRE 12.9.2006	LIBE 20.6.2006	
Relatore(i) Nomina	Janelly Fourtou 12.6.2006				
Relatore(i) sostituito(i)					
Procedura semplificata – decisione	0.0.0000				
Esame in commissione	10.10.2006	13.09.2006	21.11.2006	22.11.2006	
Approvazione	22.11.2006				
Esito della votazione finale	+: -: 0:	34 0 0			
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	André Brie, Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Konstantinos Hatzidakis, Othmar Karas, Maria Matsouka, Olle Schmidt, Anja Weisgerber				
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Marie-Line Reynaud				
Deposito	28.11.2006				
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...				